

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

**DPGR 15/R/2008 – PROGRAMMA REGIONALE PER LA MANUTENZIONE, LA PULIZIA ED IL
MIGLIORAMENTO DEI CASTAGNETI DA FRUTTO IN ATTUALITA' DI COLTURA**

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. <i>Premesse</i>	2
2. <i>Riferimenti</i>	2
3. <i>Dotazione finanziaria</i>	2
4. <i>Area dell'intervento</i>	3
5. <i>Requisiti di ammissibilità per i castanicoltori</i>	3
6. <i>Requisiti di ammissibilità per le superfici a castagneto da frutto</i>	3
7. <i>Requisiti di ammissibilità relativi alla gestione dei castagneti</i>	4
8. <i>Criteri di priorità per l'ammissione al Programma regionale</i>	6
9. <i>Interventi finanziabili</i>	6
10. <i>Indicazioni tecniche e prescrizioni per la realizzazione degli interventi</i>	7
11. <i>Caratteristiche del regime di aiuto</i>	10
12. <i>Forma ed entità dei contributi</i>	11
13. <i>Limitazioni all'importo dei contributi</i>	11
14. <i>Iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte e costituzione del fascicolo aziendale</i>	12
15. <i>Presentazione della domanda di contributo</i>	12
16. <i>Verifica della ricevibilità della domanda di contributo</i>	14
17. <i>Controllo tecnico-amministrativo della domanda di contributo</i>	14
18. <i>Formazione della graduatoria regionale dei potenziali beneficiari</i>	14
19. <i>Periodo di realizzazione degli interventi</i>	15
20. <i>Presentazione della dichiarazione di conclusione degli interventi</i>	15
21. <i>Verifica della ricevibilità della dichiarazione di conclusione degli interventi</i>	17
22. <i>Controllo tecnico-amministrativo della dichiarazione di conclusione degli interventi</i>	17
23. <i>Controlli a campione</i>	18
24. <i>Definizione del contributo definitivo spettante e ammissione al finanziamento</i>	19
25. <i>Elenchi di liquidazione</i>	20
26. <i>Autorizzazione ed esecuzione del pagamento</i>	20
27. <i>Ricorsi ed istanze di riesame</i>	20
28. <i>Rinvio</i>	20

1. Premesse

Il presente bando è emanato dalla Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura, istituito dal DPGR 15/R/2008 in attuazione dell'art. 8 comma 5 della L.R. 24/2007.

Il Programma regionale prevede la concessione di contributi ai conduttori dei castagneti da frutto al fine di realizzare interventi specifici per la tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio castanicolo piemontese e dei suoi aspetti produttivi, paesaggistici ed ecologici.

Le competenze relative all'attuazione e gestione del Programma regionale, i requisiti di ammissibilità dei beneficiari, delle superfici a castagneto da frutto e della gestione delle stesse, i criteri di priorità per l'ammissione e per la formazione delle graduatorie, gli interventi finanziabili ed il regime di aiuto sono definiti nelle disposizioni dell'allegato 1 della D.G.R. n. 100-10419 del 22 dicembre 2008.

Nel presente provvedimento sono ripetuti gli elementi principali della D.G.R. sopra citata e, nei casi in cui si renda necessario, sono definiti ulteriori dettagli per dare operatività al Programma regionale.

2. Riferimenti

Il Programma regionale è disciplinato da:

- Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei";
- Decreto della Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2008, n. 15/R "Regolamento regionale recante attuazione dell'art. 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 100-10419 del 22 dicembre 2008 "L.r. n. 24 del 17/12/07, art. 8. D.P.G.R. 17/11/08, n. 15/R. Definizione aspetti applicativi, gestionali ed organizzativi necessari per l'attuazione del Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura. Affidamento incarico ad ARPEA, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l. r. 16/2002, per esecuzione pagamenti relativi al Programma regionale";
- Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* (aiuti di importanza minore) nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

La normativa, gli atti sopra riportati ed il presente bando sono disponibili *on-line* nella sezione "Agricoltura" del sito della Regione Piemonte, all'indirizzo www.regione.piemonte.it/agri/index.htm.

3. Dotazione finanziaria

Le risorse economiche disponibili per il finanziamento delle domande di contributo (definite anche "domande di aiuto") presentate sul bando del Programma regionale 2009-2010 ammontano a 700.000,00 euro.

Eventuali risorse aggiuntive che si rendessero disponibili entro la fase di formazione della graduatoria regionale dei potenziali beneficiari andranno ad integrare la suddetta dotazione finanziaria.

4. Area dell'intervento

Il Programma regionale si attua sull'intero territorio della Regione Piemonte.

5. Requisiti di ammissibilità per i castanicoltori

Possono accedere ai benefici previsti dal Programma regionale e presentare domanda di contributo per la realizzazione degli interventi di cui al punto 9 del presente bando:

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- cooperative agricole;
- società di persone o di capitali esercitanti attività agricola

che siano conduttori, secondo le forme di conduzione e di disponibilità dei terreni previste dalla legge, di superfici a castagneto da frutto in attualità di coltura e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- partita I.V.A. per il settore agricolo;
- iscrizione all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- fascicolo aziendale.

I titoli di conduzione e la disponibilità dei terreni di cui sopra devono risultare dal fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto e devono avere una durata sufficiente al mantenimento degli impegni assunti.

6. Requisiti di ammissibilità per le superfici a castagneto da frutto

6.1. Definizione di castagneto da frutto

Ai fini dell'attuazione del Programma regionale si definisce castagneto da frutto qualsiasi superficie agroforestale che abbia una densità media non inferiore a cinquanta piante di castagno da frutto per ettaro.

6.2. Requisiti

I requisiti per l'ammissibilità al Programma regionale delle superfici a castagneto da frutto sono i seguenti:

- i castagneti da frutto devono risultare in attualità di coltura all'atto della presentazione della domanda di aiuto;
- la presenza di piante di diametro superiore a 5 cm ed appartenenti a specie arboree diverse dal castagno deve essere inferiore al 5%, percentuale riferita al numero di piante totale nella superficie oggetto di intervento;
- le piante da frutto devono appartenere esclusivamente a varietà della specie *Castanea sativa*; sono esclusi i castagneti formati da ibridi e/o specie diverse da quella sopra riportata;

- le superfici a castagno da frutto oggetto di intervento devono avere un'estensione minima di:
 - 2.000 mq accorpate (anche se ricadenti in più particelle catastali);
 - oppure di:
 - 5.000 mq complessivi (derivanti dalla somma di più superfici a castagneto non accorpate).

7. Requisiti di ammissibilità relativi alla gestione dei castagneti

Il conduttore che intende aderire al Programma regionale si impegna, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a garantire, su tutte le superfici interessate dagli interventi, l'adozione delle corrette pratiche agronomiche e la realizzazione, nel corso dell'annata, delle operazioni colturali di manutenzione e pulizia dei castagneti, secondo le indicazioni di seguito riportate.

7.1. Cura e pulizia del sottobosco

- a) riduzione dell'eccessiva densità di vegetazione erbacea nel castagneto da frutto;

Deve essere effettuato almeno un intervento di ripulitura mediante sfalcio del cotico erboso e/o trinciatura sull'intera estensione del castagneto, entro la data del 30 settembre successivo alla presentazione della domanda di aiuto.

Per la gestione del sottobosco, in alternativa, si può ricorrere al pascolamento (su tutta o solo su una parte della superficie oggetto di intervento). Oltre al contenimento della vegetazione erbacea, questa azione produce effetti positivi sul terreno per l'apporto diretto di sostanza organica.

Le operazioni sopra descritte devono essere effettuate in modo da non danneggiare la copertura del suolo, non provocare eccessiva asportazione e lisciviazione dei nutrienti o avere un impatto negativo sulla rete idrica naturale.

- b) taglio ed accumulo ai margini del castagneto della vegetazione arbustiva invadente;

Deve essere tagliata e/o estirpata, nel corso della stagione vegetativa relativa al presente bando, la vegetazione arbustiva invadente del castagneto da frutto.

Questa operazione è funzionale al mantenimento dell'ecosistema-castagneto, della sua peculiare composizione in termini di specie vegetali e degli elementi caratterizzanti il castagneto in veste di paesaggio tradizionale.

Il materiale di risulta deve essere raccolto e allontanato dal castagneto secondo quanto disposto al punto c).

- c) pulizia del sottobosco: raccolta ed accumulo dei materiali di risulta (ramaglia, piante deperienti tagliate e/o cadute,...);

Le operazioni di ripulitura del sottobosco consistono nella raccolta e accumulo ai margini del castagneto di ramaglia, residui di potatura, arbusti, piante deperienti abbattute e/o cadute.

Le operazioni di allontanamento ed eliminazione dei residui colturali sopra elencati vanno effettuate in modo differenziato in base alla localizzazione del castagneto sul territorio regionale, a causa della presenza e diffusione, in Piemonte, del cinipide galligeno del castagno (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu).

La progressiva rapida diffusione del cinipide del castagno ha reso necessario adottare a livello comunitario, nazionale e regionale, provvedimenti recanti disposizioni e misure per la lotta contro il parassita.

La competenza in ambito di lotta obbligatoria spetta al Settore Fitosanitario regionale, che svolge le seguenti attività finalizzate alla lotta contro il cinipide:

- accertamento annuale circa la presenza dell'insetto sul territorio;
- delimitazione (con determinazione dirigenziale) delle zone "focolaio" e delle zone "di insediamento", aggiornata annualmente;
- definizione delle misure fitosanitarie obbligatorie per contenere la diffusione o eradicare la presenza di *Dryocosmus k.*;
- sperimentazioni di lotta biologica mediante l'impiego del parassitoide *Torymus sinensis* Kamijo come antagonista naturale del cinipide.

Nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Settore Fitosanitario regionale, quindi, si dovrà operare nei modi sotto riportati.

- *Castagneti situati in Provincia di Cuneo* (in cui si trovano quasi tutte le aree di sperimentazione dell'azione del *Torymus sinensis*):
I residui vegetali appartenenti alla specie del castagno non devono essere asportati prima del 15 giugno di ogni anno, in modo da non ostacolare gli sfarfallamenti del parassitoide dalle galle dell'anno precedente.
- *Castagneti situati nelle altre Province*:
 - Nei castagneti ricadenti nelle aree definite "di insediamento" del cinipide, in cui non sia stata sperimentata l'azione del *T. sinensis*, permane l'obbligo di legge di asportare ed eliminare tutti i residui vegetali di castagno per ridurre le probabilità che in essi sverni il cinipide (art. 10 del DM 30/10/2007).
 - Nelle zone in cui il cinipide ancora non si è insediato va effettuato l'allontanamento immediato dal castagneto di tutti i residui colturali, onde evitare la diffusione delle spore del fungo *Cryphonectria parasitica*, agente del cancro corticale.

Ai fini del presente bando si adotta la delimitazione delle aree di insediamento effettuata dal Settore Fitosanitario regionale, per la stagione 2008-2009, con la Determinazione dirigenziale n. 605 dell'11 agosto 2008.

7.2. *Interventi selvicolturali sul soprassuolo e sulle piante da frutto*

- d) ripulitura dai ricacci, germogli avventizi e polloni, delle ceppaie (porta-innesto) e lungo i fusti (scacchiatura), affinché i polloni eventualmente innestati possano svilupparsi regolarmente.
- e) eliminazione delle piantine nate da seme cresciute nel castagneto tra gli esemplari di castagno da frutto innestati, preservando, però, quelle da utilizzare come eventuali porta-innesti.
Se presenti, andranno lasciate alcune piante nate da seme con cancro cicatrizzante (ceppi ipovirulenti).
- f) eliminazione (da effettuarsi contestualmente all'operazione di eradicazione degli arbusti) della rinnovazione arborea di piante di specie diversa dal castagno che può limitare lo sviluppo delle piante da frutto e ostacolare le operazioni di raccolta.
A tutela della biodiversità, vanno preservati eventuali esemplari appartenenti a specie diverse che si siano affermati nel castagneto da frutto e che non ostacolano il regolare sviluppo dei castagni innestati.

Gli interventi d), e), f) devono essere effettuati in modo da non danneggiare le piante da frutto; il numero di tagli deve essere limitato a quelli necessari per completare le operazioni sopra citate in modo da non favorire eccessivamente lo sviluppo e l'estensione di eventuali aree di infezione da fitopatie o parassiti.

8. Criteri di priorità per l'ammissione al Programma regionale

Per la predisposizione della graduatoria regionale di ammissione dei richiedenti al Programma regionale sarà assegnata priorità decrescente alle seguenti categorie:

- 1) Conduttore di castagneti da frutto che sia:
 - imprenditore agricolo professionale (IAP), come definito dall'art. 1, commi 1 e 3 del D. lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.;
 - titolare di azienda che applichi il metodo dell'agricoltura biologica o azienda in fase di conversione al metodo dell'agricoltura biologica riconosciute ai sensi delle normative comunitarie;
 - imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni;
- 2) Conduttore di castagneti da frutto che sia:
 - IAP
 - titolare di azienda che applichi il metodo dell'agricoltura biologica o azienda in fase di conversione al metodo dell'agricoltura biologica riconosciute ai sensi delle normative comunitarie;
- 3) Conduttore di castagneti da frutto che sia:
 - IAP
 - imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni;
- 4) Conduttore di castagneti da frutto
 - IAP;
- 5) Conduttore di castagneti da frutto avente titolo di imprenditore agricolo semplice con iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA;
- 6) Conduttore di castagneti da frutto in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo.

A parità di requisiti è considerata, come ulteriore criterio di priorità, l'età dei richiedenti, che saranno inseriti nella graduatoria secondo l'ordine di età crescente, dal più giovane al più anziano.

I requisiti di priorità devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificabili nel corso dell'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione degli interventi e dell'eventuale accertamento *in loco* da parte dei soggetti preposti al controllo.

9. Interventi finanziabili

Sono previsti finanziamenti per i seguenti interventi di miglioramento dei castagneti da frutto:

- a) potature di produzione, di ringiovanimento e risanamento della chioma dei castagni da frutto;
- b) realizzazione di innesti e reinnesti con varietà pregiate o locali;

- c) gestione dei residui colturali del castagneto finalizzata al mantenimento della sostanza organica nel suolo;
- d) interventi di concimazione finalizzati al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto;
- e) sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l'irrigazione dei castagneti.

Ciascun richiedente deve indicare nella domanda di aiuto quale o quali interventi, tra quelli sopra riportati, intende realizzare, specificando l'estensione delle superfici coinvolte e, nel caso degli interventi a) e b), il numero di piante oggetto di intervento.

Non vi sono limitazioni relative al numero di interventi realizzabili, fermi restando i limiti di importo finanziabile riportati al relativo punto 13 del presente bando.

Non sono finanziabili, attraverso il Programma regionale, interventi diversi da quelli riportati in elenco, benché effettuati nell'ottica del mantenimento e miglioramento dei soprassuoli castanicoli.

10. Indicazioni tecniche e prescrizioni per la realizzazione degli interventi

a) potature di produzione, di ringiovanimento e risanamento della chioma dei castagni da frutto

Indicazioni tecniche:

L'esecuzione di potature consente di ottenere un recupero della capacità produttiva e migliora la stabilità vegetativa delle piante da frutto.

Gli interventi devono essere calibrati per ciascuna pianta in relazione alle specifiche condizioni strutturali ed allo stato fitosanitario; in ogni caso si elimineranno le branche più vecchie, malate o mal distribuite sulla chioma.

Per le piante in buone condizioni sanitarie e con un portamento equilibrato la potatura deve essere effettuata con una minore intensità dei tagli.

Può essere effettuata, nel caso sia ritenuto opportuno, la spalmatura del mastice protettivo sulle superfici di taglio.

Prescrizioni:

- Non è ammissibile la potatura parziale di una pianta di castagno da frutto.
L'intervento deve essere eseguito sull'intera chioma dei castagni da frutto, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna pianta, non limitandosi alla parte bassa della chioma.
Le piante sulle quali la potatura risulti incompleta o effettuata in modo scorretto saranno escluse, in fase di controllo, dal conteggio delle piante ammissibili a contributo.
- Sono escluse dal contributo potature effettuate su piante giovani in fase di allevamento e non ancora entrate in completo regime di produzione del frutto.
- La potatura effettuata su una ceppaia sulla quale siano stati innestate 2 o più piante da frutto viene conteggiata come potatura effettuata su una singola pianta.
- Nel caso, invece, che la ceppaia di cui sopra non sia più visibile (per deperimento, a causa dell'interramento o altro), ogni fusto conta come una pianta potata ed è ammissibile a contributo.
- Considerata la presenza e diffusione del cinipide galligeno su gran parte delle superfici castanicole piemontesi, la gestione dei residui di potatura deve essere effettuata nel rispetto

delle indicazioni riportate alla lettera c) “raccolta ed accumulo dei materiali di risulta” del punto 7.1 del presente bando.

- Gli interventi di potatura devono essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti per il settore forestale.

b) realizzazione di innesti e reinnesti con varietà pregiate o locali

Indicazioni tecniche:

La realizzazione degli innesti e reinnesti va effettuata seguendo le consuete tecniche di innesto.

Prescrizioni:

- Devono essere utilizzate varietà pregiate e/o locali idonee alla zona geografica e pedoclimatica in cui si trova il castagneto; non è pertanto ammesso l'utilizzo di ibridi di castagno euro-giapponesi.
- Devono essere rispettate le disposizioni della Determinazione dirigenziale n. 605 dell'11 agosto 2008 relative alle “Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno”, in particolare quelle relative al trasporto ed alla piantagione di vegetali e parti di vegetali del genere *Castanea*.
- Il contributo viene definito sulla base del numero di piante porta-innesti sulle quali è effettuato l'innesto; una ceppaia sulla quale siano innestate più marze viene conteggiata come singolo innesto.
- Il contributo è concesso per interventi di innesto su un numero massimo di 50 ceppaie o porta-innesti ad ettaro, equivalente ad un massimale di contributo di 300 euro/ha (vedere punto 13 del presente bando).

c) gestione dei residui colturali del castagneto finalizzata al mantenimento della sostanza organica nel suolo

Indicazioni tecniche:

La corretta gestione dei residui colturali deve essere garantita attraverso l'adozione di almeno una delle seguenti pratiche agronomiche:

- interrimento delle foglie, dei ricci e, più in generale, del materiale organico, in tardo autunno o nella primavera successiva;
- accumulo in andane: foglie, ricci ed il restante materiale possono essere accumulati in andane, disposte lungo le curve di livello, allo scopo di ottenere residui vegetali umificati da ridistribuire successivamente nel castagneto;
- creazione di ricciaie ai margini del castagneto;
- trinciatura, a fine estate, dei residui colturali organici (foglie, ricci) mediante l'utilizzo di appositi macchinari, in modo da lasciare il materiale vegetale sminuzzato sparso sulla superficie del castagneto.

Prescrizioni:

- E' vietata l'asportazione dal castagneto dei residui di coltura quali foglie e ricci, ferme restando le indicazioni di cui al punto 7.1 relative alla cura e pulizia del sottobosco.
- E' vietato bruciare i residui di coltura di cui sopra.

- Evitare di accumulare tutto il materiale organico alla base delle piante, sia per non creare i presupposti per l'insorgere di patologie fungine, sia perché le radici più attive nell'assorbimento delle sostanze nutritive sono quelle più lontane dal tronco.

d) interventi di concimazione finalizzati al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto

Indicazioni tecniche:

Per quanto riguarda la concimazione, nei castagneti è possibile l'impiego di letame, *compost* o di altri concimi organici ammissibili in agricoltura biologica, ai sensi del Reg. (CE) n. 2092 del 1991 e s.m.i.

Tale intervento consente di aumentare inizialmente, ed in seguito mantenere, il tenore di sostanza organica, e quindi di fertilità, dei castagneti, con risvolti positivi in termini di vigoria delle piante e produttività.

Per una adeguata fertilizzazione del suolo occorre apportare, nel caso sia impiegato il letame, circa 150 quintali ad ettaro, preferibilmente a primavera, dopo lo scioglimento della neve, o in autunno.

La distribuzione va effettuata concimando in modo omogeneo l'area circostante le piante da frutto, avendo cura di apportare il materiale fertilizzante nella zona interessata dall'apparato radicale delle piante, dunque non alla base delle piante, ma in corrispondenza della proiezione della chioma, dove si trovano le radici più attive nell'assorbimento delle sostanze nutritive.

In alternativa è possibile effettuare l'intervento di concimazione mediante la pratica del pascolamento del bestiame. La permanenza degli animali sul soprassuolo a castagno da frutto garantisce un apporto di sostanza organica funzionale al raggiungimento dell'obiettivo dell'intervento.

Prescrizioni:

- La quantità di concime da apportare, nel caso di impiego di letame, non deve essere inferiore a 150 quintali ad ettaro e non deve superare i 200 quintali ad ettaro.
Nel caso siano impiegate altre tipologie di concime, tra quelle consentite, le quantità minime e massime vanno stimate in modo da corrispondere, in termini di apporto di sostanza organica o di macroelementi, alle quantità sopra riportate per il letame.
- Nel caso del pascolamento il numero di animali e la permanenza degli stessi nel castagneto devono garantire l'azione di concimazione del suolo.
- L'intervento deve essere realizzato in modo da non danneggiare il soprassuolo e le giovani piantine di castagno eventualmente presenti.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione (bolle di accompagnamento, fatture quietanzate,...) relativa al concime utilizzato, fatta salva la possibilità di dimostrare che:

- il concime è stato prodotto all'interno dell'azienda agricola, oppure
- che la concimazione è stata effettuata tramite il pascolamento sulle superfici a castagno da frutto, oppure
- che il castagneto è asservito ad un allevamento posto ad una distanza inferiore a 5 km dal castagneto stesso.

Sulla documentazione originale (se trattasi di fattura, debitamente quietanzata) dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Utilizzata per ottenere un contributo ai sensi del Programma

regionale per la castanicoltura 2009-2010". La stessa documentazione dovrà essere resa disponibile in occasione dell'eventuale controllo *in loco*.

e) *sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l'irrigazione dei castagneti*

Indicazioni tecniche:

Gli interventi di regimazione hanno lo scopo di migliorare le capacità di drenaggio del suolo, di deflusso delle acque superficiali, in modo da evitare il ristagno idrico e contenere i fenomeni erosivi. Nei castagneti, in particolare, la corretta gestione delle acque di scorrimento contribuisce a ridurre il trasposto incontrollato delle fonti di inoculo di Mal dell'inchiostro (*Phytophthora cambivora*) dalle piante infette a quelle sane.

Per quanto riguarda l'irrigazione del castagneto da frutto, nelle zone del Piemonte in cui la pratica è diffusa, è da ritenersi vantaggiosa soprattutto nel periodo di ingrossamento dei frutti (nei mesi di luglio-agosto-settembre, generalmente poco piovosi nelle principali realtà castanicole), in quanto favorisce produzioni quantitativamente e qualitativamente migliori.

Gli interventi volti al miglioramento delle condizioni di drenaggio del suolo e al miglioramento/mantenimento delle condizioni d'irrigabilità del castagneto devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- apertura di piccole fosse o canalette trasversali per la regimazione delle acque superficiali, in grado di convogliare le acque meteoriche verso i tratti del reticolo idrografico naturale attraversanti il castagneto e/o verso sistemi artificiali di drenaggio delle acque già esistenti;
- sistemazione e periodica pulizia delle canalette di scolo trasversali e laterali della rete viaria di accesso al castagneto;
- pulizia o ripristino dei canali irrigui esistenti e dei fossi utilizzati per l'irrigazione.

Prescrizioni:

- In tutte le situazioni è necessario ridurre al minimo la movimentazione ed il trasporto di terra, per non danneggiare le piante da frutto, non alterare e degradare gli elementi naturali e paesaggistici del castagneto e per non favorire, anziché contenere, la propagazione di eventuali fenomeni fitopatologici in atto o potenziali.

11. Caratteristiche del regime di aiuto

Il Programma regionale si configura come un regime di aiuti *de minimis*, ed è pertanto attuato nel rispetto del Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 21 dicembre 2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

L'art. 3, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1535/2007 dispone che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad un medesimo beneficiario non superi i 7.500 euro nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti e dall'obiettivo perseguito.

L'art. 3, paragrafo 7 del Reg. (CE) n. 1535/2007 dispone che gli aiuti *de minimis* non siano cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.

Il periodo di riferimento è valutato su una base mobile: l'amministrazione regionale, tenuta all'aggiornamento delle banche dati relative agli aiuti *de minimis* concessi sul proprio territorio, procederà, in occasione di ogni nuova concessione di aiuto *de minimis* in favore di un beneficiario, a ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti erogati nell'esercizio finanziario/fiscale in questione e nei due esercizi precedenti.

La concessione del contributo è condizionata dalla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione dell'agevolazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007 riportata nella domanda di aiuto.

12. Forma ed entità dei contributi

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale direttamente al beneficiario. I contributi sono di tipo forfettario, definiti a priori sulla base della stima dei costi di realizzazione degli interventi effettuata utilizzando i criteri di cui all'articolo 5 del Regolamento (DPGR 15/R/2008).

Per ciascun intervento è fissato un contributo unitario concedibile, come di seguito elencato:

	Intervento	Contributo unitario
a)	Intervento di potatura di produzione, di ringiovanimento e risanamento della chioma	23,00 euro/pianta
b)	Realizzazione di innesti e reinnesti con varietà pregiate o locali	6,00 euro/ceppaia (o porta-innesto) innestati
c)	Gestione dei residui colturali finalizzata al mantenimento della sostanza organica nel suolo	100,00 euro/ha
d)	Intervento di concimazione finalizzati al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto	100,00 euro/ha
e)	Interventi di sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o per interventi di sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l'irrigazione dei castagneti	200,00 euro/ha

13. Limitazioni all'importo dei contributi

In applicazione del comma 2, art. 7 del D.P.G.R. 15/R/2008, sono introdotte alcune limitazioni sugli importi minimi e massimi dei contributi concedibili ai sensi del Programma regionale.

- Per l'intervento b) "Innesti" si fissa un numero massimo di 50 porta-innesti (o ceppaie) innestati per ettaro. Di conseguenza, l'importo massimo del contributo per l'intervento b) è pari a 300 euro ad ettaro di superficie a castagneto da frutto riportato nella domanda di aiuto.
- Ciascuna domanda di aiuto, per essere ritenuta ammissibile al finanziamento regionale, deve presentare una richiesta di contributo non inferiore a 150 euro, indipendentemente dalla superficie interessata dagli interventi.

In ogni caso non saranno ammesse al finanziamento le domande il cui contributo erogabile, al termine dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di 150 euro.

- Il contributo concedibile massimo è di 750 euro/ha, indipendentemente dal tipo e dal numero di interventi che si intendono realizzare. Le domande di aiuto contenenti una richiesta di contributo complessiva superiore a 750 euro/ha, subiranno, nella fase di definizione del contributo al termine dell'istruttoria, una riduzione tale da rispettare la soglia sopra riportata.
- Trattandosi di un regime di aiuto *de minimis*, il Programma regionale prevede un contributo massimo concedibile di 7.500 euro per beneficiario.

Ai fini del rispetto del tetto contributivo definito dall'art. 3, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1535/2007, pari a 7.500 euro nell'arco di tre esercizi fiscali, i contributi percepiti ai sensi del presente Programma regionale fanno cumulo con altri aiuti *de minimis* eventualmente percepiti dal beneficiario nel medesimo periodo.

14. Iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte e costituzione del fascicolo aziendale

Per poter presentare la domanda di aiuto ai sensi del Programma regionale, i conduttori di castagneto non ancora iscritti all'Anagrafe agricola del Piemonte devono effettuare l'iscrizione e costituire il fascicolo aziendale.

Nel caso di conduttori già iscritti all'anagrafe ed in possesso del fascicolo aziendale deve essere effettuato, se necessario, l'aggiornamento del fascicolo stesso.

Per l'iscrizione all'Anagrafe, la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, il rappresentante legale deve rivolgersi ai Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), che sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte, presentandosi munito di documento di identità in corso di validità.

Il CAA, scelto liberamente dal richiedente, è tenuto a svolgere i servizi sopra riportati a titolo gratuito, essendo già coperti da contributo pubblico.

L'elenco dei CAA operanti in Piemonte è disponibile *on-line* su Sistema Piemonte nella sezione Agricoltura – Documenti e manuali – Centri di assistenza in agricoltura convenzionati al seguente indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/dwd/CAA_Piemonte.xls .

Dopo aver soddisfatto gli adempimenti relativi all'iscrizione all'Anagrafe agricola ed al fascicolo aziendale sarà possibile procedere con la presentazione della domanda di aiuto.

15. Presentazione della domanda di contributo

I soggetti interessati ad accedere ai contributi previsti Programma regionale devono predisporre e presentare domanda di aiuto utilizzando gli appositi servizi *on-line* del portale Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), scegliendo tra le seguenti opzioni:

1. presentazione tramite l'ufficio del CAA che detiene il fascicolo aziendale;

oppure

2. presentazione in proprio utilizzando il servizio *on-line* disponibile sul portale Sistema Piemonte nella pagina della sezione "Agricoltura – Premi e contributi" all'indirizzo

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml (cliccando: Aiuti di Stato- accedi), dopo aver effettuato la registrazione al portale.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata:

- dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/ruapar_sistpiem/indexsistp.htm (cliccando il link "Registrazione aziende e privati")

oppure

- utilizzando una *smart card* rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una password.

NOTA: le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte (identificativo utente e password) potranno essere utilizzate anche per altri procedimenti avviati con la Pubblica Amministrazione piemontese in materia di agricoltura.

Una volta effettuato l'accesso a Sistema Piemonte la domanda di aiuto può essere compilata con le informazioni e i dati relativi alle superfici ed agli interventi per i quali si richiede il contributo.

La procedura di compilazione si conclude con la trasmissione per via telematica della domanda di contributo all'Ufficio istruttore competente.

Al termine della procedura (effettuata tramite CAA o in proprio) il modulo di domanda di aiuto deve essere stampato e debitamente sottoscritto dal richiedente.

L'invio del formato cartaceo del modulo di domanda all'Ufficio provinciale è necessario soltanto per i richiedenti che hanno presentato la domanda di contributo in proprio, utilizzando il servizio *on-line* disponibile sul portale Sistema Piemonte.

In tal caso l'originale cartaceo, esente da bollo, deve essere spedito all'Ufficio provinciale competente per territorio (vedere all. 2 - Elenco Uffici provinciali) entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico, tramite raccomandata A.R. (farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale) e con l'indicazione "PROGRAMMA REGIONALE CASTANICOLTURA – DPGR 15/R/2008".

Per i richiedenti che hanno presentato la domanda di aiuto tramite l'ufficio del CAA che detiene il fascicolo aziendale, il modulo di domanda, stampato e debitamente sottoscritto dal richiedente, sarà conservato ed archiviato presso il CAA stesso, che è tenuto ad inviarlo all'Ufficio istruttore nel caso in cui la pratica del richiedente sia selezionata per controlli amministrativi e/o *in loco* ed in tutti i casi in cui l'Ufficio istruttore ne faccia richiesta per l'espletamento delle fasi di istruttoria.

La domanda di aiuto, in tutti i casi, deve essere corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Le domande di aiuto possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR) ed entro il 12 luglio 2009, termine ultimo per l'invio telematico ed entro il 19 luglio 2009, termine ultimo per l'invio cartaceo.

La domanda di aiuto pervenuta oltre i termini prescritti o priva della copia del documento allegata non sarà considerata ricevibile dagli Uffici istruttori e sarà pertanto respinta ed archiviata.

E' ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo per ciascun richiedente.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

La Regione Piemonte e le Province non si assumono responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle normative vigenti, presentate dal richiedente a supporto della domanda di contributo, sollevano da ogni responsabilità i funzionari cui compete l'effettuazione delle istruttorie e l'adozione dei provvedimenti di definizione dei contributi, fatta salva la facoltà degli Uffici istruttori di effettuare i controlli sulle dichiarazioni medesime ritenuti necessari.

16. Verifica della ricevibilità della domanda di contributo

Le Province verificano la ricevibilità delle domande di contributo pervenute controllando i seguenti elementi: presenza della data e firma del richiedente, presentazione della copia cartacea (nei casi previsti dal bando) e della documentazione allegata entro i termini previsti.

Gli Uffici istruttori si riservano la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

17. Controllo tecnico-amministrativo della domanda di contributo

Le Province prendono in esame le domande di aiuto ricevute per verificare che siano state predisposte in modo corretto e conforme alle disposizioni regionali e che i richiedenti siano in possesso dei requisiti previsti dal bando.

I requisiti necessari per l'ammissione al Programma regionale, pertanto, devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda di aiuto, devono essere verificabili durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione degli interventi fino e dell'eventuale accertamento *in loco* da parte dei soggetti preposti al controllo.

Tali verifiche di idoneità ed ammissibilità formale delle domande di contributo sono svolte attraverso controlli del Sistema Informativo Agricolo del Piemonte (SIAP) ed attraverso l'attività delle amministrazioni provinciali competenti.

Le domande di aiuto incomplete e/o riportanti irregolarità amministrative, qualora non sanabili o non sanate dal richiedente su richiesta dell'Ufficio istruttore, sono definite non idonee ed escluse dai benefici previsti dal Programma regionale.

Di tale esclusione è data comunicazione al richiedente da parte degli Uffici istruttori con provvedimento motivato.

18. Formazione della graduatoria regionale dei potenziali beneficiari

Le domande di aiuto presentate ai sensi del Programma regionale che risultino idonee a seguito dei controlli tecnico-amministrativi vanno a formare una graduatoria regionale.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, la procedura informatica applica i criteri riportati al punto 8 del bando ed assegna a ciascun richiedente un ordine di priorità, definito utilizzando le informazioni e le dichiarazioni riportate nel fascicolo aziendale e nella domanda stessa.

Le domande di aiuto, quindi, sono automaticamente posizionate nella graduatoria secondo l'ordine di priorità assegnato al richiedente.

La Direzione Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali, con propria Determinazione dirigenziale, prende atto della graduatoria regionale delle domande generata dal sistema informativo regionale (SIAP).

Con la stessa Determinazione dirigenziale, sulla base delle risorse finanziarie in dotazione sul bando e dell'ammontare complessivo dei contributi concedibili richiesti, sono individuati:

- i beneficiari ammissibili al Programma regionale (potenziali beneficiari);
- i richiedenti che, pur trovandosi nelle condizioni di ammissibilità previste dal bando, sono esclusi dal Programma regionale per insufficiente copertura finanziaria.

La graduatoria regionale dei potenziali beneficiari riporta, per ciascun richiedente, i seguenti elementi principali: dati identificativi del richiedente, ordine di priorità, posizione e Provincia competente dell'istruttoria della domanda di aiuto.

La Regione Piemonte, successivamente, trasmette la graduatoria alle Province, le quali danno avvio all'istruttoria delle domande ammissibili di propria competenza e provvedono alle necessarie comunicazioni (di ammissione o esclusione) ai soggetti interessati.

19. Periodo di realizzazione degli interventi

I richiedenti, entro il 30 aprile 2010, devono realizzare correttamente gli interventi finanziabili indicati nella domanda di contributo.

Possono essere apportate variazioni agli interventi previsti in domanda, ma il richiedente ha l'obbligo di specificarlo nella dichiarazione di conclusione degli interventi di cui al punto 20 del presente bando.

Non sono in ogni caso finanziabili interventi realizzati prima della data presentazione della domanda di aiuto da parte del richiedente.

Eventuali interventi realizzati dopo la presentazione della domanda di aiuto, ma prima dell'ammissione della stessa al Programma regionale, sono a rischio di esclusione dai contributi previsti dal presente bando.

20. Presentazione della dichiarazione di conclusione degli interventi

Concluso il periodo per la realizzazione degli interventi, ciascun richiedente deve presentare, entro i termini di seguito riportati, la dichiarazione di conclusione degli interventi stessi.

Sulla base di tale dichiarazione gli Uffici istruttori definiscono il contributo spettante a ciascun beneficiario e assolvono agli adempimenti necessari alla conclusione delle istruttorie delle pratiche.

La dichiarazione, contenente la descrizione degli interventi effettivamente realizzati, può:

- confermare la realizzazione degli interventi riportati in domanda;

oppure

- riportare variazioni rispetto agli interventi riportati in domanda.

In nessun caso le variazioni apportate potranno determinare aumenti del contributo finale erogabile, che sarà successivamente definito dagli Uffici istruttori sulla base degli interventi effettivamente realizzati, degli interventi riportati nella domanda di aiuto, delle limitazioni di importo previste dal bando e dell'esito degli eventuali controlli *in loco*.

Il contributo definitivo erogabile a ciascun beneficiario, pertanto, può subire variazioni solamente in riduzione rispetto agli importi riportati inizialmente nella domanda di aiuto.

Analogamente alla domanda di aiuto, la dichiarazione di conclusione degli interventi prevista dal Programma regionale deve essere presentata utilizzando i servizi *on-line* appositamente predisposti sul portale Sistema Piemonte, scegliendo tra le seguenti opzioni:

1. presentazione tramite l'ufficio del CAA che detiene il fascicolo;

oppure

2. presentazione in proprio utilizzando il servizio *on-line* disponibile sul portale Sistema Piemonte nella pagina della sezione "Agricoltura – Premi e contributi" all'indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml (cliccando: Aiuti di Stato- accedi), dopo aver effettuato la registrazione al portale.

La registrazione al portale Sistema Piemonte va effettuata seguendo le istruzioni già riportate al punto 15 del presente bando.

Una volta effettuato l'accesso a Sistema Piemonte la dichiarazione di conclusione degli interventi può essere compilata con le informazioni e i dati relativi alle superfici ed agli interventi effettivamente realizzati per i quali si richiede il contributo.

La procedura di compilazione si conclude con la trasmissione per via telematica della dichiarazione di conclusione degli interventi all'Ufficio istruttore competente.

Al termine della procedura (effettuata tramite CAA o in proprio) il modulo di dichiarazione di conclusione deve essere stampato e debitamente sottoscritto dal richiedente.

L'invio del formato cartaceo del modulo di dichiarazione all'Ufficio provinciale è necessario soltanto per i richiedenti che hanno presentato in proprio la dichiarazione di conclusione degli interventi, utilizzando il servizio *on-line* disponibile sul portale Sistema Piemonte.

In tal caso l'originale cartaceo, esente da bollo, deve essere spedito all'Ufficio provinciale competente per territorio (vedere all. 2 - Elenco Uffici provinciali) entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico, tramite raccomandata A.R. (farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale) e con l'indicazione "PROGRAMMA REGIONALE CASTANICOLTURA – DPGR 15/R/2008".

Per i richiedenti che hanno presentato la dichiarazione di conclusione tramite l'ufficio del CAA che detiene il fascicolo aziendale, il modulo di dichiarazione, stampato e debitamente sottoscritto dal richiedente, sarà conservato ed archiviato presso il CAA stesso, che è tenuto ad inviarlo all'Ufficio istruttore nel caso in cui la pratica del richiedente sia selezionata per controlli amministrativi e/o *in loco* ed in tutti i casi in cui l'Ufficio istruttore ne faccia richiesta per l'espletamento delle fasi di istruttoria.

La dichiarazione di conclusione degli interventi, in tutti i casi, deve essere corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Tale originale cartaceo, esente da bollo, deve essere spedito all'Ufficio provinciale competente per territorio (vedere all. 2 - Elenco Uffici provinciali) entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico, tramite raccomandata A.R. (farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale) e con l'indicazione "PROGRAMMA REGIONALE CASTANICOLTURA – DPGR 15/R/2008".

La dichiarazione di conclusione degli interventi dovrà essere corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Le dichiarazioni di conclusione degli interventi dovranno essere presentate a partire dal 1 maggio 2010 ed entro il 31 maggio 2010, termine ultimo per l'invio telematico ed entro il 7 giugno 2010, termine ultimo per l'invio cartaceo.

Nel caso in cui la dichiarazione di conclusione interventi non sia presentata, la richiesta di contributo si intende rinunciata, la domanda di aiuto decade ed il richiedente è escluso dai benefici previsti dal Programma regionale.

Le dichiarazioni di conclusione degli interventi pervenute oltre i termini prescritti o prive della copia del documento allegata saranno respinte ed archiviate dagli Uffici istruttori, con il conseguente decadimento della domanda di aiuto e l'esclusione del richiedente dai benefici previsti dal Programma regionale.

21. Verifica della ricevibilità della dichiarazione di conclusione degli interventi

Le Province verificano la ricevibilità delle dichiarazioni di conclusione degli interventi pervenute controllando i seguenti elementi: presenza della data e firma del richiedente, data di presentazione della copia cartacea (nei casi previsti dal bando) e della documentazione allegata entro i termini previsti.

Gli Uffici istruttori si riservano la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

22. Controllo tecnico-amministrativo della dichiarazione di conclusione degli interventi

Le Province prendono in esame le dichiarazioni di conclusione degli interventi ricevute per verificare che siano state predisposte in modo corretto e conforme alle disposizioni regionali.

Tali verifiche di idoneità ed ammissibilità formale delle dichiarazioni sono svolte attraverso controlli del SIAP ed attraverso l'attività degli Uffici istruttori competenti.

L'incompletezza della dichiarazione di conclusione degli interventi e/o la presenza di irregolarità amministrative, qualora non sanabili o non sanate dal richiedente su richiesta dell'Ufficio istruttore, comportano l'esclusione dai benefici previsti dal Programma regionale.

Di ogni eventuale esclusione viene data comunicazione al richiedente da parte degli Uffici istruttori con provvedimento motivato.

23. Controlli a campione

Le informazioni riportate nel fascicolo aziendale, nella domanda di aiuto e nella dichiarazione di conclusione degli interventi sono rese a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45.

Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della domanda di aiuto e della dichiarazione di conclusione degli interventi, il richiedente decade dai benefici previsti dal Programma regionale conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'art. 76 (L) del D.P.R. 445/2000, inoltre, prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità degli atti.

In ottemperanza dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 gli Uffici provinciali, pertanto, effettueranno controlli a campione, comprensivi del sopralluogo in azienda (*in loco*), su una parte delle pratiche in istruttoria e controlli mirati nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni riportate nelle dichiarazioni.

La predisposizione dell'elenco delle pratiche da sottoporre a controlli *in loco* è competenza della Regione Piemonte ed è effettuata nel rispetto delle procedure regionali in materia ed in applicazione dei criteri di selezione di seguito riportati.

23.1. Estrazione del campione

Il campione da sottoporre a controlli è costituito almeno dal 5% dei potenziali beneficiari.

Per la definizione dell'elenco delle pratiche da controllare si prendono in considerazione solamente le dichiarazioni di conclusione degli interventi il cui controllo tecnico-amministrativo abbia dato esito positivo.

Non sono pertanto effettuati controlli su pratiche dichiarate decadute ed escluse dal Programma regionale nel corso dell'istruttoria.

La selezione del campione sarà effettuata sulla base del criterio di casualità, prevedendo, però, un numero minimo di 5 pratiche da controllare per ciascuna Provincia, in modo da garantire controlli rappresentativi e distribuiti su tutto il territorio regionale.

Le Province con un numero di pratiche in istruttoria inferiore a 5 effettuano i controlli *in loco* sulla totalità delle pratiche.

Per la selezione delle pratiche tramite sorteggio si adatterà una procedura informatica (definita con maggior dettaglio nel verbale delle operazioni di estrazione del campione) idonea a garantire il rispetto dei criteri sopra esposti.

La Regione Piemonte ha il compito di eseguire e verbalizzare le operazioni di selezione, provvedendo successivamente a comunicare a ciascuna Provincia l'elenco delle pratiche da sottoporre agli accertamenti previsti dal bando.

23.2. Esecuzione dei controlli *in loco*

La fase relativa all'esecuzione dei controlli *in loco*, di competenza delle Province, è avviata dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di conclusione degli interventi e dopo che è stato individuato dalla Regione Piemonte, secondo le modalità sopra esposte, il campione delle pratiche dei potenziali beneficiari su cui effettuare gli accertamenti.

L'incaricato effettua, mediante sopralluogo sulle superfici a castagneto coinvolte, il riscontro con quanto riportato nella dichiarazione di conclusione degli interventi, verificando inoltre che il richiedente abbia mantenuto gli impegni assunti al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Nel corso dei sopralluoghi si controlla, in particolare:

- il rispetto dei requisiti di ammissibilità per le superfici a castagno da frutto (punto 6 del bando);
- il rispetto dei requisiti di ammissibilità relativi alla gestione dei castagneti (punto 7 del bando);
- che gli interventi per i quali è stato richiesto il contributo siano stati realizzati correttamente ed in conformità alle disposizioni del presente bando.

Nel caso sia stato realizzato l'intervento d) "Intervento di concimazione finalizzati al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto", il richiedente è tenuto a conservare la documentazione (bolle di accompagnamento, fatture quietanzate,...) relativa al concime utilizzato, fatta salva la possibilità di dimostrare che:

- il concime è stato prodotto all'interno dell'azienda agricola, oppure
- che la concimazione è stata effettuata tramite il pascolamento sulle superfici a castagno da frutto, oppure
- che il castagneto è asservito ad un allevamento posto ad una distanza inferiore a 5 km dal castagneto stesso.

Sulla documentazione originale (se trattasi di fattura, debitamente quietanzata) dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Utilizzata per ottenere un contributo ai sensi del Programma regionale per la castanicoltura 2009-2010".

La stessa documentazione dovrà essere resa disponibile in occasione dell'eventuale controllo *in loco*.

Nei casi in cui sia accertata, durante il sopralluogo, la mancanza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando, l'inosservanza degli impegni assunti, dei criteri di gestione e delle corrette pratiche agronomiche, oppure la mancata corrispondenza tra i dati riportati nella domanda, nella dichiarazione di conclusione degli interventi e quelli effettivamente riscontrati negli accertamenti, il richiedente decade dai benefici previsti e la domanda di aiuto è esclusa dal Programma regionale. Di tale esclusione verrà data comunicazione al richiedente da parte degli Uffici istruttori con provvedimento motivato.

A seguito degli accertamenti viene redatto apposito verbale di sopralluogo, che sarà utilizzato per la definizione del contributo erogabile e costituirà parte integrante del provvedimento conclusivo dell'istruttoria.

24. Definizione del contributo definitivo spettante e ammissione al finanziamento

Le Province, dopo aver effettuato i controlli esposti nei punti precedenti, determinano il contributo definitivo spettante a ciascun beneficiario.

Il contributo definitivo viene calcolato sulla base dei seguenti elementi:

- entità del contributo ammissibile riportato nella domanda di aiuto;
- informazioni riportate nella dichiarazione di conclusione dei lavori;
- esito dei controlli tecnico-amministrativi;
- esito del controllo *in loco* (solo per le pratiche sottoposte a controlli a campione), riportato nel verbale di sopralluogo;
- limitazioni d'importo previste al punto 13 del presente bando.

Il contributo definitivo erogabile a ciascun beneficiario può subire variazioni solamente in riduzione rispetto agli importi riportati inizialmente nella domanda di aiuto.

In ogni caso non saranno ammesse al finanziamento le domande il cui contributo erogabile, al termine dell'istruttoria degli Uffici competenti, risulti essere inferiore al limite minimo di 150 euro.

Al termine della fase di istruttoria viene compilato un apposito verbale.

La Provincia, infine, adotta il provvedimento di ammissione a finanziamento per le pratiche la cui istruttoria abbia avuto esito positivo, riportando anche il contributo spettante al beneficiario.

Le pratiche ammesse a finanziamento vanno a formare l'elenco o gli elenchi provinciali di liquidazione.

25. Elenchi di liquidazione

Le Province, ciascuna per il proprio territorio di competenza, formano gli elenchi provinciali di liquidazione e, successivamente, li trasmettono alla Regione Piemonte per l'avvio delle procedure di pagamento di competenza regionale e dell'organismo pagatore (ARPEA).

26. Autorizzazione ed esecuzione del pagamento

Le procedure di autorizzazione ed esecuzione del pagamento dei contributi sono effettuate conformemente a quanto stabilito d'intesa tra la Regione Piemonte ed ARPEA.

La Regione Piemonte – Direzione Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali, dopo aver svolto i necessari controlli utilizzando le procedure integrate del SIGOP (Sistema Integrato Gestione Organismo Pagatore), autorizza, con propria Determinazione dirigenziale, il pagamento dei contributi ammessi a finanziamento inclusi in ciascun elenco provinciale di liquidazione.

Il Settore regionale, infine, trasmette ad ARPEA la documentazione necessaria per completare l'iter di pagamento.

ARPEA prende in carico gli elenchi di liquidazione autorizzati e, dopo aver svolto ulteriori controlli amministrativi e finanziari, provvede all'esecuzione dei pagamenti dei contributi direttamente ai beneficiari.

ARPEA, inoltre, svolge tutte le funzioni, non menzionate nel presente bando, riportate nella convenzione quadro (Rep. 13692 del 21 agosto 2008) e necessarie per la corretta esecuzione dei pagamenti dei contributi erogati ai sensi del Programma regionale.

27. Ricorsi ed istanze di riesame

Secondo la normativa vigente le Province, nei provvedimenti di definizione delle pratiche, indicano l'Autorità a cui è possibile presentare ricorso.

Tenendo conto del disposto della L.R. 17/1999 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", contro i provvedimenti adottati dalle Province non è possibile presentare alla Regione Piemonte ricorso gerarchico o istanze di riesame.

28. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia agli atti, ai documenti ed alla normativa di riferimento di cui al punto 2 del presente bando e ad ogni altra normativa applicabile in materia.